TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 206

Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati diversi dalla borsa

Le disposizioni dettate dal codice civile per le societa' con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	VI — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-206-disposizioni-applicabili-alle-societa-alle-societa-quotate-in-mercati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it